

**CONSORZIO PER L'AREA DI SVILUPPO  
INDUSTRIALE DI BARI**

**Ente Pubblico Economico**

Legge 5.10.1991 n° 317

**DELIBERAZIONE PRESIDENZIALE**

**N. 31... DEL 02-02-2022**

**OGGETTO: Affidamento del servizio assicurativo mediante sottoscrizione di polizza assicurativa RC Patrimoniale per colpa lieve. Affidamento incarico di Responsabile Unico del Procedimento.**

L'anno **duemilaventidue**, il giorno **02**. del mese di **Febbraio**... nella sede del **Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale di Bari**,

**IL PRESIDENTE**

sulla base dell'istruttoria compiuta dal dott. Cosimo Guida, dipendente dell'Ente presso il Servizio Affari Generali e del Contenzioso, come da attestazione sottoriportata, in relazione alla presente deliberazione ad oggetto: "Affidamento del servizio assicurativo mediante sottoscrizione di polizza assicurativa RC Patrimoniale per colpa lieve. Affidamento incarico di Responsabile Unico del Procedimento", considerato che,

- ✓ con deliberazione di CdA n. 105 del 26/07/2019 l'Ente ha affidato, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., alla AIG Europe SA il servizio di copertura assicurativa RC Patrimoniale per colpa lieve con scadenza contrattuale al 30/06/2020;
- ✓ successivamente, a seguito di una ricerca di mercato per il tramite del broker assicurativo del Consorzio ASI di Bari, la Società Assiteca Spa, affidataria del relativo servizio con deliberazione n. 389 del 19/12/2018 e firmataria del relativo contratto in data 19/12/2018, come proposto dalla stessa Società, l'Ente ha diversificato la copertura dei rischi mediante la sottoscrizione di due distinte polizze assicurative, e, con deliberazione presidenziale n. 258 del 17/11/2020, è stato formalizzato l'affidamento diretto, per il tramite del succitato broker, alla Compagnia Lloyd's S.p.A per la polizza RC Patrimoniale per Colpa Lieve ed alla Compagnia Chubb European Group SE per la polizza D&O (Directors & Officers Liability);
- ✓ dovendo provvedere alla sottoscrizione di nuova polizza per l'anno 2022, di durata annuale, il dott. Cosimo Guida, dipendente consortile del Servizio Affari Generali e del Contenzioso ha avviato, nelle more della

nuova procedura di affidamento a nuovo broker consortile, una ricerca di mercato per il tramite del broker assicurativo del Consorzio ASI di Bari, la Società Assiteca Spa richiedendo l'invio delle migliori offerte per la seguente polizza, anche in nome e per conto della ASI SPA,

- polizza Responsabilità Civile Patrimoniale per Colpa Lieve, polizza volta, innanzitutto, a garantire l'Ente, la cui attività sia soggetta alla giurisdizione della Corte dei Conti, per le perdite patrimoniali cagionate a terzi, in conseguenza di evento dannoso derivante da atti illeciti, errori ed omissioni di cui l'Ente debba rispondere per legge. La stessa copertura assicurativa, inoltre, ricomprende anche quei rischi potenzialmente idonei a produrre danni amministrativi non riconducibili a colpa grave;
- ✓ in data 27/01/2022 lo stesso broker, con nota e-mail protocollata al n. 800 del 28/01/2022, ha proposto i seguenti preventivi:

- Compagnia XL Insurance Company SE  
Massimale € 1.500.000,00  
Aggregato annuo € 5.000.000,00  
Retroattività illimitata  
Ultrattività 5 anni  
Franchigia € 2.500,00

Premio lordo annuo € 7.490,00

- Compagnia Lloyd's S.p.A  
Massimale € 1.500.000,00  
Aggregato annuo € 5.000.000,00  
Retroattività illimitata  
Ultrattività 5 anni  
Franchigia € 2.500,00

Con durata al 30/06/2022 e Premio minimo pari ad 8/12 del premio annuo € 5.021,00

- ✓ in data 02/02/2022, con nota prot. 976 del 02/02/2022 lo stesso broker, su richiesta dell'Ente, ha ufficializzato il succitato preventivo della compagnia AXA-XL, avente premio lordo annuo € 7.490,00, ed il Servizio Affari Generali e del Contenzioso ha reputato congruo lo stesso anche in ragione del premio lordo annuo lordo di € 7.530,60 riconosciuto alla Lloyd's S.p.A per la precedente copertura assicurativa per l'anno 2021;
- ✓ data l'urgenza di provvedere alla copertura assicurativa, è opportuno formalizzare quanto prima la disponibilità dell'Ente di aderire alle condizioni economiche proposte, quali:

- Compagnia XL Insurance Company SE  
Massimale € 1.500.000,00  
Aggregato annuo € 5.000.000,00  
Retroattività illimitata  
Ultrattività 5 anni  
Franchigia € 2.500,00

Premio lordo annuo € 7.490,00

- ✓ ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. per ogni singola procedura per l'affidamento di un appalto o di una concessione le stazioni appaltanti nominano, nel primo atto relativo ad ogni singolo intervento, un responsabile unico del procedimento (RUP) per le fasi

della programmazione, della progettazione, dell'affidamento e dell'esecuzione e, data la natura della fornitura in oggetto, considerato che, ai sensi del comma 1 del citato articolo "*il RUP è nominato con atto formale del soggetto responsabile dell'unità organizzativa, che deve essere di livello apicale, tra i dipendenti di ruolo addetti all'unità medesima, dotati del necessario livello di inquadramento giuridico in relazione alla struttura della pubblica amministrazione e di competenze professionali adeguate in relazione ai compiti per cui è nominato*", e visto l'art. 2.2 delle linee guida n.3 ANAC che precisano che il RUP è individuato tra i dipendenti di ruolo addetti all'unità organizzativa inquadrate come dirigenti o dipendenti con funzioni direttive o, in caso di carenza in organico, tra i dipendenti in servizio con analoghe caratteristiche, considerata la modesta dimensione ed il ridotto numero di dipendenti con le suddette caratteristiche che consente, ai sensi di quanto previsto dall'art. 2.4 delle citate linee guida, la nomina di RUP per il servizio in epigrafe tra i dipendenti con le competenze minime stabilite all'art. 7.3 lettera a) comma 1 delle stesse linee guida, è possibile affidare l'incarico di RUP del servizio di che trattasi all'ing. Simone Milella, dipendente in possesso dei requisiti di cui all'art. 7.3 lettera a) comma 1 delle citate linee guida;

**PREMESSO CHE** l'Ente ha la necessità di provvedere alla sottoscrizione di nuova polizza assicurativa a seguito della scadenza della precedente sottoscritta con la compagnia Lloyd's S.p.A;

**VISTO** il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

**VISTA** la Legge n. 120 del 11/09/2020 e ss.mm.ii.;

**RITENUTO** di affidare l'incarico di Responsabile del Procedimento per l'affidamento del servizio in oggetto all'ing. Simone Milella in qualità di dipendente del Settore Tecnico di questo Consorzio;

**VISTO** l'art. 15 dello Statuto dell'Ente secondo cui il Presidente "può assumere, in via eccezionale, provvedimenti urgenti ed indifferibili nell'interesse dell'Ente che sottopone a ratifica alla prima seduta utile del CdA.";

**VISTO** il preventivo prot. 800 del 28/01/2022 e prot. 976 02/02/2022 inoltrato dalla Società Assiteca Spa in qualità di broker consortile;

**RITENUTO** congruo e conveniente il succitato preventivo;

**VISTE** le attestazioni sottoriportate del Responsabile dell'istruttoria;

### **DELIBERA**

1. Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. Di affidare, come con la presente si affida, all'ing. Simone Milella l'incarico di Responsabile del Procedimento ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per la redazione degli atti propedeutici alla formalizzazione dell'affidamento diretto del servizio in oggetto, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera a) della Legge n. 120 del 11/09/2020 e ss.mm.ii. alla
3. Compagnia XL Insurance Company SE  
Massimale € 1.500.000,00  
Aggregato annuo € 5.000.000,00  
Retroattività illimitata  
Ultrattività 5 anni  
Franchigia € 2.500,00

Premio lordo annuo € 7.490,00


per la sottoscrizione della polizza Responsabilità Civile Patrimoniale per Colpa Lieve, valida per questo Ente e per la controllata ASI SPA, in ragione dell'importo riportato nel preventivo inoltrato in data 27/01/2022, prot. 800 del 28/01/2022, dalla Società Assiteca Spa in qualità di broker consortile, ufficializzato con nota prot. 976 del 02/02/2022.

4. Di delegare, come con la presente si delega, il Presidente dell'Ente a sottoscrivere la relativa polizza assicurativa con durata contrattuale di anni 1, prevedendo una proroga semestrale senza necessità di rinnovo contrattuale, per il tramite del broker assicurativo Assiteca Spa, con sede in Corso Vittorio Emanuele II n.60 a Bari P.IVA 09743130156.
5. Di autorizzare, come con la presente si autorizza, la liquidazione del premio di € 7.490,00 nelle more della formalizzazione del succitato affidamento.
6. Di sottoporre a ratifica del CdA dell'Ente, nella prima seduta utile, il presente provvedimento.
7. Di incaricare il geom. Giuseppe Calisi della pubblicazione della presente deliberazione sul sito internet del Consorzio e su "Amministrazione Trasparente", nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, tenuto conto di quanto disposto dalle norme in materia di protezione dei dati personali, di quelli sensibili e giudiziari.
8. La presente deliberazione è immediatamente esecutiva.

Il sottoscritto attesta che il procedimento finalizzato all'approvazione del presente atto è stato espletato nel rispetto delle norme di legge ed è conforme alle risultanze istruttorie.

Modugno, 02/02/2022

Il Responsabile dell'istruttoria



Per quanto di competenza, non ci sono rilievi da formulare.

Modugno, 02/02/2022

Il Direttore Generale  
(avv. Domenico Cariani)



Il Presidente



Da "Sara Cavone" <sara.cavone@assiteca.it>  
A "c.guida" <c.guida@consorzioasibari.it>  
Cc "p.macchia@consorzioasibari.it" <p.macchia@consorzioasibari.it>, "direttore"  
<direttoregenerale@consorzioasibari.it>, "Angelo Farinola" <angelo.farinola@assiteca.it>  
Data giovedì 27 gennaio 2022 - 17:50

## Comunicazione quotazione polizza rc patrimoniale scadenza del 27.01.2022 - Consorzio Asi

Buonasera

La presente per comunicarVi di aver interpellato la compagnia Assicurativa Lloyd's, al fine di poter richiedere una proroga del contratto in essere fino al 30 giugno c.a.

la stessa si è resa disponibile ad estendere il contratto per ulteriori 6 mesi ad un premio minimo pari ad 8/12 del premio annuale e con l'inserimento dell'esclusione Cyber come da quotazione che alleghiamo.

**Premio lordo per il periodo 27.01.2022 – 30.06.2022= € 5.021,00**

Abbiamo pertanto richiesto ulteriori quotazioni ad altri assicuratori predisponendo un capitolato ad hoc con la finalità di attivare una copertura rispondente alle Vs. esigenze.

Alla data odierna è giunta l'offerta dalla compagnia AXA-XL la quale si è attenuta del tutto alle condizioni normative stabilite nello schema di polizza proposto con la sola introduzione della clausola sanzioni che si allega ad un **premio annuo lordo di €7.490,00.**

Alla luce delle comparazioni tecnico/economiche, l'offerta formulata da Axa-XL oltre ad essere più conveniente economicamente non prevede l'esclusione Cyber.


Restiamo in attesa delle Vostre determinazioni che, ovviamente faremo Nostre, confermandoVi fin d'ora di essere, comunque, a vostra disposizione per qualsivoglia necessità e precisandoVi che in caso di accettazione dell'offerta, ai fini dell'emissione della polizza, è necessario il CIG assegnato oltre che della dichiarazione di assenza sinistri sottoscritta.

Ringraziando per la fiducia accordata, porgiamo distinti saluti.

[Redacted]  
Account Assistant  
Divisione Enti Pubblici  
T +39 080 9641511 212  
Numero Iscrizione RUI: E00025224 [Redacted]



ASSITECA S.p.A.  
Corso Vittorio Emanuele II, 60 - 70122 Bari (BA)  
[www.assiteca.it](http://www.assiteca.it)



Da: c.guida [mailto:c.guida@consorzioasibari.it]

Inviato: martedì 18 gennaio 2022 16:37

Cc: p.macchia@consorzioasibari.it; direttore <direttoregenerale@consorzioasibari.it>

Oggetto: Programma assicurativo in scadenza 31 dicembre 2021

Buongiorno, come da accordi intercorsi con la Direzione Generale dell'Ente. Con la presente, siamo a richiedervi di proporre una proroga semestrale della polizza di Responsabilità Patrimoniale, alla Compagnia Assicurativa Lloyd's, al fine di allineare tutte le polizze in essere dell'Ente alla data del 30 giugno 2022. In attesa di ricevere Vs. cortesi riscontri porgo cordiali Saluti

Cosimo Guida

Consorzio ASI Bari

**INFORMAZIONI RELATIVE AL TRATTAMENTO DEI DATI**

**Vi informo che le Vostre informazioni sono trattate nel rispetto dei principi del Regolamento (UE) 2016/679 (c.d.: GDPR) in materia di protezione dei dati personali.**

**Questa e-mail è destinata unicamente alle persone sopra indicate e le informazioni in essa contenute sono da considerarsi strettamente riservate. E' proibito leggere, copiare, usare, conservare o diffonderne il contenuto se non siete il destinatario; pertanto, ne divenite responsabili! Se avete ricevuto questo messaggio per errore, siete cortesemente invitati a rispedire lo stesso al mittente e a cancellarne il contenuto. Grazie**

Da: "Angelo Farinola" [mailto:angelo.farinola@consorzioasibari.it]

A: "c.guida" <c.guida@consorzioasibari.it>, p.macchia@consorzioasibari.it

Cc: "sara.cavone" [mailto:sara.cavone@consorzioasibari.it]

Data: Wed, 12 Jan 2022 16:38:00 +0100 (CET)

Oggetto: R: R: Programma assicurativo in scadenza 31 dicembre 2021

Gentilissimi, richiamando il contenuto della mail dello scorso 16 dicembre, corre d'obbligo porre in evidenza la scadenza contrattuale della polizza di Responsabilità Patrimoniale attualmente fissata al 27 gennaio 2022, già oggetto di proroga tecnica in occasione della scadenza del 31 luglio 2021.

Atteso che, giusta email già richiamata, il Consorzio ha ritenuto dover attivare la proroga tecnica sulle restanti polizze differendone la scadenza al 30 giugno 2022 nelle more di indire nuova procedura di gara, con la presente siamo a chiedere indicazioni sull'attività da espletare per la scadenza della polizza di Responsabilità Patrimoniale. Laddove il Consorzio ritenesse opportuno allineare anche la scadenza di questa polizza, sarà nostra cura richiedere la prosecuzione per un ulteriore periodo semestrale; in alternativa, siamo disponibili ad effettuare, per Vostro conto, indagine di mercato tra più operatori consentendovi di sottoscrivere il nuovo contratto che avrà decorrenza dal 27 gennaio 2022 e con scadenza contrattuale al 30 giugno 2023.

Restando a disposizione per qualsiasi ulteriore necessità e chiarimento, ringraziamo e con l'occasione porgiamo distinti saluti.

**Angelo Farinola**  
Account Executive  
Divisione Enti Pubblici

T +39 080 9641511 224 | M +  
Numero Iscrizione RUI: E00001335



ASSITECA S.p.A.  
Corso Vittorio Emanuele II, 60 - 70122 Bari (BA)  
[www.assiteca.it](http://www.assiteca.it)

In ottemperanza al Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR), si precisa che le informazioni contenute in questo messaggio sono riservate ad uso esclusivo del destinatario. Qualora il messaggio le fosse pervenuto per errore, la invitiamo ad eliminarlo senza copiarlo e a non inoltrarlo a terzi, dandocene gentilmente comunicazione. Per ulteriori dettagli in merito al trattamento dei dati da parte di Assiteca S.p.a e di tutte le società del Gruppo, la invitiamo a prendere visione della Data Protection Policy sul sito [www.assiteca.it](http://www.assiteca.it). Grazie.  
Pursuant to General Data Protection Regulation 2016/679, you are hereby informed that this message contains confidential information intended only for the use of the addressee. If you are not the addressee and have received this message by mistake, please delete it and immediately notify us. You may not copy or disseminate this message to anyone. For further details on the processing of data by Assiteca S.p.a and all the companies of the Group, we invite you to read the Data Protection Policy on the website [www.assiteca.it](http://www.assiteca.it). Thank you.

**Da:** c.guida <[c.guida@consorzioasibari.it](mailto:c.guida@consorzioasibari.it)>  
**Inviato:** giovedì 16 dicembre 2021 14:49  
**A:** [angelo.farinola@assiteca.it](mailto:angelo.farinola@assiteca.it)  
**Oggetto:** Re:R: Programma assicurativo in scadenza 31 dicembre 2021  
**Priorità:** Alta

Buongiorno, preliminarmente mi scuso per il non riscontro delle Sue note precedenti, con la presente, su autorizzazione della Direzione Generale dell'Ente, vista l'imminente scadenza di tutte le polizze il 31 dicembre 2021.

Le chiedo, se fosse possibile, prorogare le stesse di 6 mesi così come previsto dalla precedente gara, in modo tale da porre in essere tutte le procedure per indire la gara con un lasso di tempo più congruo.  
In attesa di sue determinazioni porgo Cordiali Saluti.

Cosimo Guida

Consorzio ASI Bari

#### **INFORMAZIONI RELATIVE AL TRATTAMENTO DEI DATI**

**Vi informo che le Vostre informazioni sono trattate nel rispetto dei principi del Regolamento (UE) 2016/679 (c.d.: GDPR) in materia di protezione dei dati personali.**

**Questa e-mail è destinata unicamente alle persone sopra indicate e le informazioni in essa contenute sono da considerarsi strettamente riservate. E' proibito leggere, copiare, usare, conservare o diffonderne il contenuto se non siete il destinatario; pertanto, ne divenite responsabili! Se avete ricevuto questo messaggio per errore, siete cortesemente invitati a rispedire lo stesso al mittente e a cancellarne il contenuto. Grazie**

Da: "Angelo Farinola" <[angelo.farinola@assiteca.it](mailto:angelo.farinola@assiteca.it)>  
A: [c.guida@consorzioasibari.it](mailto:c.guida@consorzioasibari.it), [p.macchia@consorzioasibari.it](mailto:p.macchia@consorzioasibari.it)

Cc: "Sara Cavone" <[sara.cavone@assiteca.it](mailto:sara.cavone@assiteca.it)>

Data: Wed, 15 Dec 2021 17:35:50 +0100 (CET)

Oggetto: R: Programma assicurativo in scadenza 31 dicembre 2021

Gentilissimi, richiamando integralmente le precedenti note di seguito richiamate, con la presente sollecitiamo un Vs. cortese riscontro in merito alle attività da porre in essere in vista dell'ormai imminente

scadenza delle polizze assicurative.

A Vs. disposizione per qualsiasi necessità e chiarimento, ringraziamo per l'attenzione e porgiamo distinti saluti.

Angelo Farinola

Account Executive

Divisione Enti Pubblici

T +39 080 9641511 224 [REDACTED]

Numero Iscrizione RUI: E000013359 [REDACTED]

<[http://signmanager.assiteca.it/media/loghi/assiteca\\_spa\\_2021.jpg](http://signmanager.assiteca.it/media/loghi/assiteca_spa_2021.jpg)>

ASSITECA S.p.A.

Corso Vittorio Emanuele II, 60 - 70122 Bari (BA)

[www.assiteca.it](http://www.assiteca.it) <<https://www.assiteca.it>>

In ottemperanza al Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR), si precisa che le informazioni contenute in questo messaggio sono riservate ad uso esclusivo del destinatario. Qualora il messaggio le fosse pervenuto per errore, la invitiamo ad eliminarlo senza copiarlo e a non inoltrarlo a terzi, dandocene gentilmente comunicazione. Per ulteriori dettagli in merito al trattamento dei dati da parte di Assiteca S.p.a e di tutte le società del Gruppo, la invitiamo a prendere visione della Data Protection Policy sul sito [www.assiteca.it](http://www.assiteca.it) <<https://www.assiteca.it>> . Grazie.

Pursuant to General Data Protection Regulation 2016/679, you are hereby informed that this message contains confidential information intended only for the use of the addressee. If you are not the addressee and have received this message by mistake, please delete it and immediately notify us. You may not copy or disseminate this message to anyone. For further details on the processing of data by Assiteca S.p.a and all the companies of the Group, we invite you to read the Data Protection Policy on the website [www.assiteca.it](http://www.assiteca.it) <<https://www.assiteca.it>> . Thank you.

-----Messaggio originale-----

Da: Angelo Farinola [REDACTED]

Inviato: lunedì 29 novembre 2021 10:45

A: 'c.guida@consorzioasibari.it' <c.guida@consorzioasibari.it>

Cc: 'Sara Cavo' [REDACTED]

Oggetto: Programma assicurativo in scadenza 31 dicembre 2021

Gentilissimo dott.Guida, richiamando la nostra nota pec dello scorso 8 novembre, nonché ai successivi contatti telefonici, restiamo in attesa di ricevere Vs. indicazioni in merito alle scadenze contrattuali delle polizze assicurative contratte dal Consorzio.

Ringraziando per l'attenzione, porgiamo distinti saluti.

[REDACTED]  
Account Executive

Divisione Enti Pubblici

T +39 080 9641511 224 | M + [REDACTED]  
[REDACTED]

<[http://signmanager.assiteca.it/media/loghi/assiteca\\_spa\\_2021.jpg](http://signmanager.assiteca.it/media/loghi/assiteca_spa_2021.jpg)>

ASSITECA S.p.A.

Corso Vittorio Emanuele II, 60 - 70122 Bari (BA) [www.assiteca.it](http://www.assiteca.it)

<<https://www.assiteca.it>>

In ottemperanza al Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR), si precisa che le informazioni contenute in questo messaggio sono riservate ad uso esclusivo del destinatario. Qualora il messaggio le fosse pervenuto per errore, la invitiamo ad eliminarlo senza copiarlo e a non inoltrarlo a terzi, dandocene gentilmente comunicazione. Per ulteriori dettagli in merito al trattamento dei dati da parte di Assiteca S.p.a e di tutte le società del Gruppo, la invitiamo a prendere visione della Data Protection Policy sul sito [www.assiteca.it](http://www.assiteca.it) <<https://www.assiteca.it>> . Grazie.

Pursuant to General Data Protection Regulation 2016/679, you are hereby informed that this message contains confidential information intended only for the use of the addressee. If you are not the addressee and have received this message by mistake, please delete it and immediately notify us. You may not copy or disseminate this message to anyone. For further details on the processing of data by Assiteca S.p.a and all the companies

of the Group, we invite you to read the Data Protection Policy on the website [www.assiteca.it](http://www.assiteca.it) <<https://www.assiteca.it>> . Thank you.

-----Messaggio originale-----

Da: Per conto di: [bari@pec.assiteca.net](mailto:bari@pec.assiteca.net) <[posta-certificata@pec-email.com](mailto:posta-certificata@pec-email.com)>

Inviato: lunedì 8 novembre 2021 15:47

A: [segreteria generale@pec.conorzioasibari.it](mailto:segreteria generale@pec.conorzioasibari.it); [c.guida@consorzioasibari.it](mailto:c.guida@consorzioasibari.it)

Oggetto: POSTA CERTIFICATA: Programma assicurativo in scadenza 31 dicembre 2021

Messaggio di posta certificata

Il giorno 08/11/2021 alle ore 15:47:50 (+0100) il messaggio "Programma assicurativo in scadenza 31 dicembre 2021" è stato inviato da "[bari@pec.assiteca.net](mailto:bari@pec.assiteca.net)"

indirizzato a:

[segreteria generale@pec.conorzioasibari.it](mailto:segreteria generale@pec.conorzioasibari.it)

Il messaggio originale è incluso in allegato.

Identificativo del messaggio:

[opec228.20211108154726.22224.10.1.10@pec-email.com](mailto:opec228.20211108154726.22224.10.1.10@pec-email.com)

---

#### **Allegato(i)**

Quotazione Lloyd's.pdf (150 KB)  
Capitolato Resp.Patrimoniale Consorzio ASI BARI.PDF (160 KB)  
SANCTIONS CLAUSE.PDF (91 KB)

---

# Lloyd's Insurance Company S.A. Quietanza

---

L'assicuratore del presente contratto assicurativo è Lloyd's Insurance Company S.A.

Lloyd's Insurance Company S.A. è una società a responsabilità limitata belga (*société anonyme / naamloze vennootschap*) con sede legale in Bastion Tower, Marsveldplein 5, 1050 Bruxelles, Belgio, e registrata presso la Banque-Carrefour des Entreprises / Kruispuntbank van Ondernemingen con il numero 682.594.839 RLE (Bruxelles). È una società assicurativa soggetta alla supervisione della Banca Nazionale del Belgio. Il numero, o i numeri, di registrazione dell'impresa e altre informazioni sono disponibili su [www.nbb.be](http://www.nbb.be). Sito web: [lloydseurope.com](http://lloydseurope.com). E-mail: [lloydseurope.info@lloyds.com](mailto:lloydseurope.info@lloyds.com)

Il presente certificato è rilasciato da Lloyd's Insurance Company S.A., con sede legale in Italia in Corso Garibaldi 86, 20121 Milano e registrata presso la Camera di Commercio di Milano con il numero REA MI-2540259. Codice fiscale 10548370963. E-mail: [informazioni@lloyds.com](mailto:informazioni@lloyds.com). Tel: +39 02 6378 881.

Numero di Quietanza: **GZRCA10209N - LB**

Relativa al Contratto:

Tipo di Contratto: RC Patrimoniale

Nome del Prodotto: RC Patrimoniale

Versione del testo della polizza:

Quietanza nr. GZRCA10209N	Codice Ramo 04	Cod. Coverholder 115274 NVF	N° Lloyd's Broker 1705 / BDE	Unique Market Reference N° / BAR Number 05 NOV 2021 / 204 - B1705992200122B
------------------------------	-------------------	--------------------------------	---------------------------------	--

Quietanza di pagamento N° **- LB**  
 relativa al contratto N° A7RCA10209L

Nome del Contraente della polizza: Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale di Bari

Indirizzo, codice postale e città del Contraente della polizza: Via delle Dalie, 5  
 Bari  
 Italia

Codice Fiscale/Partita IVA: 00830890729

<b>Premio dovuto per il periodo:</b>	<b>Effetto e scadenza del contratto:</b>
dalle ore 24.00 del 27 Gennaio 2022	dalle ore 24.00 del 31 Luglio 2020
alle ore 24.00 del 30 Giugno 2022	alle ore 24.00 del 30 Giugno 2022

Rischi e importi assicurati, estensione territoriale e Condizioni Speciali (che prevalgono sulle Condizioni Particolari e Generali) come da Contratto N° A7RCA10209L e successive modifiche e integrazioni, come da Scheda di Copertura e da Appendice di Precisazione Rischio Cyber:  
 Appendice di Precisazione Rischio Cyber

È inteso e concordato che:

1. Salvo quanto previsto dal paragrafo che segue, il Sinistro ( sempre che ne ricorrano i presupposti ai sensi e per gli effetti dei termini, condizioni, garanzie e/o appendici di Polizza), derivante da una Richiesta di Risarcimento e conseguente ad un Incidente Cyber, sarà coperto ai sensi e per gli effetti dei termini, condizioni, garanzie, appendici e limitazioni della Polizza.

Fermo quanto precede, la copertura prevista ai sensi di Polizza non si applichera' ad alcun Sinistro derivante da una Richiesta di Risarcimento direttamente o indirettamente, causato da, risultante da, o derivante da un Atto Cyber.

2. Ai fini della presente appendice si applicano le seguenti definizioni aggiuntive:

**Sistema Informatico:** si intende qualsivoglia computer, hardware, software, sistema di comunicazione, dispositivo elettronico (ivi inclusi a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, telefoni smartphone, computer portatili, tablet, dispositivi indossabili), server, cloud o microcontrollore, incluso qualsivoglia sistema similare o qualsivoglia configurazione dei predetti e inclusi qualsivoglia dispositivo associato input e output o di memorizzazione dati, apparecchiatura networking o dispositivo di back up, che sia di proprietà o gestito dall'Assicurato e/o da qualsivoglia terzo.

**Atto Cyber:** si intende un atto non autorizzato, malevolo o criminoso (o una serie di atti correlati non autorizzati, malevoli o criminali), indipendentemente dal tempo e dal luogo, o una minaccia o una truffa che comporta l'accesso a, la elaborazione di, l'uso di o la gestione di un Sistema Informatico.

**Incidente Cyber:** si intende:

- (a) qualsivoglia errore od omissione o serie di errori od omissioni correlati relativi all'accesso a, alla elaborazione di, all'uso di o alla gestione di un Sistema Informatico; o
- (b) qualsivoglia indisponibilità o impossibilità - parziale o totale - o serie - parziali o totali - indisponibilità o impossibilità correlate ad accedere, elaborare, usare o gestire un Sistema Informatico.

Fermi e invariati tutti gli altri termini e condizioni di Polizza.

Premio (EURO):

Quietanza nr. GZRCA10209N	Codice Ramo 04	Cod. Coverholder 115274 NVF	N° Lloyd's Broker 1705 / BDE	Unique Market Reference N° / BAR Number 05 NOV 2021 / 204 - B1705992200122B
------------------------------	-------------------	--------------------------------	---------------------------------	--

Quietanza di pagamento N° **- LB**  
 relativa al contratto N° **A7RCA10209L**

Rata dovuta al	Premio Netto	Accessori	Imponibile	Imposte	Totale
27 Gennaio 2022 Totale	3733,77	373,38	4107,15	913,85	5021,00

**Il Corrispondente dei Lloyd's**

**La presente quietanza è valida solo se compilata in ogni sua parte e firmata dall'incaricato all'incasso e dal Corrispondente dei Lloyd's.**

BOZZA

**MITHRAS**  
 UNDERWRITING EUROPE SRI  
 Broekstraat/Rue du Marais 49-53, b6  
 1000 Brussels, Belgium

**MITHRAS**  
 UNDERWRITING EUROPE SRI  
 UK BRANCH  
 52-54 Leadenhall Street, London,  
 EC3A 2BJ, UK

Quietanza nr. GZRCA10209N	Codice Ramo 04	Cod. Coverholder 115274 NVF	N° Lloyd's Broker 1705 / BDE	Unique Market Reference N° / BAR Number 05 NOV 2021 / 204 - B1705992200122B
------------------------------	----------------------	--------------------------------	------------------------------------	--

Quietanza di pagamento N°  
relativa al contratto N°

**- LB**  
A7RCA10209L

Il premio deve essere pagato al Corrispondente dei Lloyd's specificato in scheda di copertura o nelle condizioni allegate, il quale è autorizzato a riceverlo per conto degli Assicuratori. Il mezzo di pagamento è concordato con detto intermediario, nel rispetto della normativa vigente.

**QUIETANZA DI PAGAMENTO DEL PREMIO**

Con la presente si certifica che il Contraente ha effettuato il pagamento del premio il \_\_\_\_\_.

L'incaricato all'incasso \_\_\_\_\_


BONZO

**Il Coverholder dei Lloyd's incaricato alla gestione del presente certificato è  
Mithras Underwriting Europe SRL  
Broekstraat/Rue du Marais 49-53, b6 - Bruxelles - Bruxelles - 1000 - Belgium**

Emessa in data:

27 Gennaio 2022

# **Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale di Bari**



**Consorzio per  
l'Area di Sviluppo  
Industriale di Bari**

## **Capitolato tecnico dell'assicurazione RESPONSABILITA' PATRIMONIALE**

**Decorrenza ore 24.00 del 27/01/2022  
Scadenza ore 24.00 del 27/01/2023**

## **POLIZZA DI ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' PATRIMONIALE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE**

### **DEFINIZIONI**

Ai seguenti termini, utilizzati nel contratto, le Parti convengono di attribuire il significato di seguito precisato:

#### **Assicurazione**

il contratto di assicurazione.

#### **Polizza**

il documento che prova l'assicurazione.

#### **Contraente**

Il soggetto che stipula l'assicurazione riportato sul frontespizio della presente polizza, anche in nome e per conto della ASI SpA

#### **Assicurato**

il Contraente, quale unico soggetto il cui interesse è tutelato dall'assicurazione.

#### **Pubblica Amministrazione**

Regioni, Province, Comuni, Comunità Montane, Aziende Speciali, Consorzi Pubblici, Ipab, Case di Riposo, ATER, USSL, ASL, Ospedali, Case di Riposo Pubbliche, lo Stato ed Enti Pubblici in genere, e comunque ogni Ente o Società o Organismo di Diritto Pubblico la cui attività sia soggetta alla giurisdizione della Corte dei Conti.

#### **Dipendente**

qualsiasi persona che sia stata, che si trova e che sarà alle dirette dipendenze dell'Assicurato e quindi sia a questo collegata da un rapporto di impiego o servizio.

- rapporto di impiego, cioè il personale compreso e non compreso nell'assicurazione obbligatoria per gli infortuni sul lavoro (INAIL e non INAIL);
- rapporto di servizio, cioè il personale estraneo al Contraente ma inserito a qualsiasi titolo direttamente o indirettamente nell'apparato organizzativo del Contraente stesso.

#### **Amministratore**

qualsiasi persona che sia stata, che si trova e che sarà collegata all'Assicurato in forza di un mandato e che partecipi alle attività istituzionali dell'Assicurato stesso.

#### **Dipendente Legale**

qualsiasi persona, regolarmente qualificata in legge, abilitata o comunque in regola con le disposizioni di legge ed iscritta all'Albo Speciale di cui all'art. 3 ultimo comma RD.L. n. 1578 del 27.11.1933 (Legge Professionale Forense) e che svolge le funzioni di avvocato in qualità di dipendente dell'Assicurato.

#### **Dipendente Tecnico**

qualsiasi persona, regolarmente abilitata o comunque in regola con le disposizioni di legge per l'affidamento dell'incarico professionale, che - in qualità di Dipendente dell'Assicurato - predispone e sottoscrive il progetto ovvero è incaricato della sua verifica e validazione, dirige e/o segue e sorveglia l'esecuzione dei lavori e/o esegue il collaudo statico dell'opera o svolge attività di Responsabile Unico del Procedimento o attività di supporto al Responsabile Unico del

Procedimento o qualsiasi altra persona fisica in rapporto di dipendenza con l'Assicurato, che svolga attività tecniche previste dalla normativa in vigore, per conto e nell'interesse della Pubblica Amministrazione.

#### **Assicuratori/Società/Compagnia**

l'impresa di assicurazione, o il soggetto regolarmente autorizzato all'esercizio dell'attività assicurativa, che assume il rischio e rilascia la copertura assicurativa.

#### **Sinistro**

il ricevimento di una Richiesta di risarcimento per la quale è prestata l'Assicurazione.

#### **Richiesta di risarcimento**

- domanda giudiziale di condanna al risarcimento dei danni, anche a seguito di una sentenza definitiva;
- azione civile di risarcimento danni promossa dalla parte civile nel processo penale nei confronti dell'amministrazione quale civilmente responsabile;
- qualsiasi comunicazione scritta pervenuta all'Assicurato che contenga una richiesta di risarcimento dei danni.

Ai fini dell'assicurazione le richieste di risarcimento derivanti da un singolo Evento Dannoso saranno considerate alla stregua di una singola richiesta di risarcimento.

#### **Danno**

qualsiasi pregiudizio subito da terzi suscettibile di valutazione economica.

#### **Danni Materiali**

il pregiudizio economico subito da terzi conseguente a danneggiamento di cose od animali, lesioni personali, morte.

#### **Perdite Patrimoniali**

il pregiudizio economico subito da terzi che non sia conseguenza di Danni Materiali, compresi i danni biologici, esistenziali e morali.

#### **Premio**

La somma dovuta dal Contraente alla Società.

#### **Indennizzo o Risarcimento**

la somma dovuta dagli Assicuratori in caso di Sinistro.

#### **Massimale**

la massima esposizione degli Assicuratori per ogni Sinistro .

#### **Periodo di Assicurazione**

il periodo di durata dell'assicurazione indicato nella Scheda di Polizza nonché le eventuali proroghe.

#### **Periodo di Efficacia**

il periodo intercorrente tra la data di retroattività convenuta, quale indicata in Polizza e la data di scadenza del Periodo di Assicurazione.

#### **Responsabilità Civile**

la responsabilità che possa gravare sull'Assicurato in funzione dell'esercizio da parte dei propri Dipendenti e Amministratori delle loro funzioni e attività ai sensi dell'art. 2043 e successivi articoli del C.C. e dell'art. 28 della Costituzione, per Perdite Patrimoniali arrecati a terzi, ivi

inclusa la responsabilità civile conseguente alla lesione di interessi legittimi derivante dall'esercizio dell'attività amministrativa.

**Responsabilità Amministrativa**

la responsabilità gravante sul Dipendente o Amministratore, che - avendo disatteso obblighi o doveri derivanti dal proprio mandato o dal proprio rapporto di servizio con la Pubblica Amministrazione - abbia cagionato una Perdita Patrimoniale all'Assicurato o ad un altro Ente Pubblico o, più in generale, alla Pubblica Amministrazione o allo Stato.

**Responsabilità Amministrativa - Contabile**

la Responsabilità Amministrativa sopra definita, gravante sul Dipendente o Amministratore quando agisca quale "agente contabile" nella gestione di beni, valori o denaro pubblico.

**Retribuzioni lorde**

l'ammontare delle retribuzioni corrisposte dal Contraente ai Dipendenti, al lordo dei contributi assistenziali e previdenziali a carico di tali soggetti, nonché le remunerazioni erogate agli amministratori e al segretario.

**Scheda di Polizza**

il documento unito alla polizza per formarne parte integrante e recante, in sintesi, i riferimenti principali dell'assicurazione.

**Broker**

Assiteca S.p.A. - Sede Legale in Milano, Via Sigieri 14 - mandatario incaricato dal Contraente per la gestione ed esecuzione del contratto, quale intermediario ai sensi dell'art. 109 comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 209/2005.

## **SEZIONE 1 - NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE**

### **Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio**

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi degli Art. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile Italiano, unicamente in caso di dolo.

### **Art. 2 - Variazioni del rischio**

Le parti convengono che le variazioni che comportano diminuzioni o aggravamento del rischio conseguenti a disposizioni di leggi, di regolamenti o di atti amministrativi, non sono soggette alla disciplina degli artt. 1897 e 1898 del Codice Civile e che pertanto il nuovo rischio rientra automaticamente in garanzia senza modifica del premio, ad eccezione delle variazioni modificative della natura dell'Assicurato che comporteranno, a far tempo dalla data dell'intervenuta modifica, la risoluzione di diritto del contratto. Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente, ai sensi dell'art. 1897 CC e rinuncia al relativo diritto di recesso.

### **Art. 3 - Altre assicurazioni**

L'Assicurato, a parziale deroga del disposto dell'art. 1910 del Codice Civile, è esonerato dall'obbligo di comunicare agli Assicuratori l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio, fermo restando l'obbligo, in caso di sinistro, di darne comunicazione a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri.

### **Art. 4 - Pagamento del Premio**

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza, anche in pendenza del pagamento del premio di prima rata sempre che detto pagamento, in deroga all'art. 1901 C.C., avvenga entro i 60 giorni successivi. In caso contrario l'assicurazione avrà effetto dalle ore 24 del giorno di pagamento.

Se il Contraente non paga i premi per le rate successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 60° giorno dopo quello della rispettiva scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze e il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti (art. 1901 C.C.).

I premi potranno essere pagati alla Società o all'agenzia alla quale è assegnata la polizza, anche per il tramite del Broker incaricato.

Il termine temporale concesso per i pagamenti dei premi di prima rata e delle rate successive deve intendersi operante anche relativamente alle appendici di variazione emesse a titolo oneroso, fermo quanto diversamente normato dalla clausola di regolazione del premio, ove prevista.

Il termine di mora di cui sopra, in deroga all'art 1901 c.c., vale anche per le scadenze delle rate successive ed inoltre qualora il Contraente si avvalga della facoltà di ripetizione del servizio o proroga.

Ai sensi dell'art. 48 del DPR602/1973 la Società da atto che l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuate dal Contraente ai sensi del D. M. E. F. del 18 Gennaio 2008 n°40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto.

Inoltre il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei confronti della Società stessa.

#### **Art. 5 - Regolazione del premio**

Il premio offerto dalla Società è da intendersi quale premio forfettario.

Non è pertanto prevista alcuna regolazione del premio alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto.

#### **Art. 6 - Modifiche dell'Assicurazione**

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

#### **Art. 7 - Obblighi dell'Assicurato in caso di Sinistro**

In caso di Sinistro, l'Assicurato deve farne denuncia per iscritto agli Assicuratori oppure al broker indicato in polizza al più presto e comunque non oltre i 30 (trenta) giorni successivi a quello in cui il proprio ufficio competente per la gestione delle assicurazioni ne ha avuto conoscenza.

Resa la denuncia, l'Assicurato è tenuto a fornire agli Assicuratori tutte le informazioni e l'assistenza del caso.

#### **Art. 8 - Durata del contratto**

Il contratto ha la durata indicata in frontespizio e cesserà irrevocabilmente alla scadenza del detto periodo senza obbligo di disdetta e con esclusione del tacito rinnovo.

Su espressa richiesta scritta del Contraente, al fine di consentire l'espletamento della procedura per l'aggiudicazione di un nuovo contratto, la Società s'impegna tuttavia a prorogare l'assicurazione, alle condizioni economiche e normative in corso, per un periodo massimo di 180 giorni oltre la scadenza contrattuale e dietro corresponsione del corrispondente rateo di premio.

Nel caso di contratto di durata poliennale, ciascuna delle parti ha la facoltà di rescindere il contratto medesimo ad ogni scadenza annua intermedia, mediante comunicazione scritta, da inviarsi all'altra parte almeno 90 giorni prima della scadenza del periodo assicurativo annuo in corso.

In caso di recesso da parte della Società, previa richiesta del Contraente, la stessa è obbligata a concedere una proroga per un periodo massimo di 90 giorni.

#### **Art. 9 - Oneri fiscali**

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico dell'Assicurato.

#### **Art. 10 - Foro competente**

Foro competente è esclusivamente quello del luogo in cui ha sede l'Assicurato.

#### **Art. 11 - Rinvio alle norme di legge**

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

#### **Art. 12 - Forma delle comunicazioni**

Si conviene tra le parti che tutte le comunicazioni alle quali le parti sono contrattualmente tenute, saranno considerate valide se fatte dall'una all'altra parte con lettera raccomandata o e-mail o telefax o pec o altro strumento idoneo ad assicurarne la provenienza.

#### **Art. 13 - Produzione di informazioni sui sinistri**

1. La Società, a semplice richiesta del Contraente ed entro 20 (venti) giorni dal ricevimento della stessa, si impegna a fornire al Contraente il dettaglio dei sinistri così suddiviso:

- a) sinistri denunciati;

- b) sinistri riservati (con indicazione dell'importo a riserva);
  - c) sinistri liquidati (con indicazione dell'importo liquidato);
  - d) sinistri senza seguito;
  - e) sinistri respinti;
  - f) sinistri relativamente ai quali la società ha effettuato rivalsa nei confronti di terzi responsabili con indicazione dell'importo.
2. La documentazione di cui sopra dovrà essere fornita al Contraente mediante supporto informatico compatibile ed utilizzabile dal Contraente stesso.
  3. Gli obblighi precedentemente descritti devono intendersi validi fino alla completa definizione dei sinistri denunciati.
  4. In caso di mancato rispetto della tempistica prevista al comma 1 del presente articolo, in assenza di adeguate motivazioni legate a causa di forza maggiore, la Società dovrà corrispondere al Contraente un importo pari a Euro 100,00 per ogni giorno di ritardo con il massimo di Euro 2.000,00.
  5. La Società si impegna a fornire ogni altra informazione disponibile, relativa al contratto assicurativo in essere che il Contraente, d'intesa con la Società, ritenga utile acquisire nel corso della vigenza del contratto. Al riguardo il Contraente deve fornire adeguata motivazione.
  6. Per gli adempimenti relativi alle informazioni da fornirsi successivamente alla data di scadenza del contratto, e a seguito dello svincolo della garanzia definitiva, l'applicazione delle eventuali penali venga effettuata direttamente sulle eventuali franchigie o regolazione dei premi, con corrispondente trattenuta dal pagamento.

#### **Art. 14 - Interpretazione del contratto**

Il presente capitolato normativo abroga e sostituisce ogni diversa previsione degli stampati della Società eventualmente uniti all'assicurazione, restando convenuto che la firma apposta dal Contraente sui detti stampati vale esclusivamente quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio fra le Società eventualmente partecipanti alla coassicurazione. Ciò premesso, si conviene fra le parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole al Contraente/Assicurato.

#### **Art. 15 - Coassicurazione e delega**

Se l'assicurazione è ripartita per quote tra più Società coassicuratrici, rimane stabilito che:

- ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, quale risulta dal contratto stesso, restando tuttavia inteso che la Società coassicuratrice designata quale delegataria è tenuta in via solidale alla prestazione integrale e ciò in espressa deroga all'art. 1911 del Codice Civile;
- tutte le comunicazioni inerenti al contratto, ivi comprese quelle relative al recesso ed alla disdetta, devono trasmettersi dall'una all'altra parte unicamente per il tramite della Società coassicuratrice Delegataria e del Contraente ed ogni comunicazione si intende data o ricevuta dalla Società Delegataria anche nel nome e per conto di tutte le Coassicuratrici;
- i premi di polizza verranno corrisposti dal Contraente unicamente nei confronti della Società Delegataria per conto di tutte le coassicuratrici;
- con la firma del presente contratto le Coassicuratrici conferiscono mandato alla Società Delegataria per firmare i successivi documenti contrattuali e compiere tutti i necessari atti di gestione anche in loro nome e per loro conto; pertanto la firma apposta sui detti documenti dalla società Delegataria li rende validi ad ogni effetto anche per le coassicuratrici (per le rispettive quote), senza che da queste possano essere opponibili eccezioni o limitazioni di sorta.

Relativamente ai premi scaduti, la delegataria potrà sostituire le quietanze delle Società coassicuratrici, eventualmente mancanti, con altra propria rilasciata in loro nome e per loro conto.

#### **Art. 16 - Clausola Broker**

1. Il Contraente dichiara di avvalersi, per la gestione e l'esecuzione del presente contratto - ivi compreso il pagamento dei premi - dell'assistenza e della consulenza del broker. Pertanto, a parziale deroga delle norme che regolano l'assicurazione, il Contraente e la Società si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente l'esecuzione del presente contratto – con la sola eccezione di quelle riguardanti la cessazione del rapporto assicurativo - dovrà essere trasmessa, dall'una all'altra parte, unicamente per il tramite del Broker.
2. Per effetto di tale pattuizione ogni comunicazione fatta alla Società dal Broker, in nome e per conto del Contraente, si intenderà come fatta da quest'ultimo e, parimenti, ogni comunicazione inviata dalla Società al Broker si intenderà come fatta al Contraente. Resta inteso che il Broker gestirà in esclusiva per conto del Contraente il contratto sottoscritto, per tutto il permanere in vigore dell'incarico di brokeraggio, con l'impegno del Contraente a comunicarne alla Società l'eventuale revoca ovvero ogni variazione del rapporto che possa riguardare il presente contratto. Non viene meno il potere della Contraente di corrispondere direttamente i premi o di formulare comunicazioni direttamente alla compagnia.
3. La Società inoltre, riconosce che il pagamento dei premi e delle eventuali regolazioni potrà essere fatto, come di norma sarà effettuato, dal Contraente tramite il Broker sopra designato; resta intesa l'efficacia liberatoria, anche a termine dell'art. 1901 del Codice Civile, del pagamento così effettuato. Con ciò non è esclusa la possibilità del contraente di corrispondere direttamente i premi.
4. Il Broker invierà alla Società delegataria, a mezzo pec le relative comunicazioni d'incasso e la Società riterrà valida agli effetti della copertura assicurativa la data di spedizione risultante dalla data di invio della pec.
5. I premi incassati dal Broker verranno versati alla Società entro il giorno 10 del mese successivo a quello dell'incasso, fermi restando i termini temporali della copertura.
6. La remunerazione del broker, che ha eseguito le attività di cui sopra, è a carico della Compagnia aggiudicataria nella misura, in percentuale sul premio imponibile, del 12% (dodicipercento). In ogni caso, tale remunerazione è parte dell'aliquota riconosciuta dalla Compagnia alla propria rete di vendita diretta e non potrà quindi, in ogni caso, rappresentare un costo aggiuntivo per la Stazione Appaltante.

**Art. 17 - Obblighi della Società relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari**

In ottemperanza all'articolo 3 della Legge numero 136 del 13 agosto 2010, la stazione appaltante, la Società e, ove presente, l'intermediario, assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari per la gestione del presente contratto.

In tutti i casi in cui le transazioni finanziarie siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane Spa, il presente contratto si intende risolto di diritto.

Se la Società, il subappaltatore o l'intermediario hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, procedono all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale. Questa circostanza deve essere comunicata alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo competente per territorio.

## **NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE PATRIMONIALE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE**

### **Art. 18 - Oggetto dell'assicurazione**

Alle condizioni e nei termini stabiliti dalle norme che disciplinano la presente polizza, l'assicurazione terrà indenne l'Assicurato, quale organo della Pubblica Amministrazione, nei casi in cui:

- a) l'Assicurato abbia dovuto risarcire al terzo danneggiato le perdite patrimoniali derivanti da atti od omissioni colposi commessi nell'esercizio dell'attività istituzionale da parte di uno o più dei Dipendenti e/o Amministratori;
- b) l'Assicurato abbia dovuto risarcire al terzo danneggiato le perdite patrimoniali derivanti da atti od omissioni colposi commessi nell'esercizio dell'attività istituzionale da parte di uno o più dei Dipendenti e/o Amministratori e si sia prodotta una differenza tra l'ammontare pagato dall'Assicurato e l'ammontare che la Corte dei Conti abbia posto a personale carico del Dipendente o dell'Amministratore responsabile per colpa grave;
- c) l'Assicurato abbia sofferto un pregiudizio economico in conseguenza dell'azione diretta della Corte dei Conti per danno erariale, nei confronti di uno o più dei Dipendenti e/o Amministratori e, per effetto dell'esercizio del potere riduttivo da parte della stessa Corte dei Conti, sia rimasta a carico dell'Assicurato la differenza tra l'ammontare del danno erariale pagabile e l'ammontare che la Corte dei Conti abbia posto a personale carico del Dipendente o Amministratore responsabile;

restando inteso tra le parti che gli Assicuratori saranno obbligati solo ed in quanto sia stata accertata, con sentenza definitiva del tribunale competente, la sussistenza della Responsabilità Civile dell'Assicurato per fatto commesso da uno o più dei Dipendenti e/o Amministratori, oppure la sussistenza della Responsabilità Amministrativa o Amministrativa-Contabile, a carico di uno o più degli anzidetti soggetti, accertata con sentenza definitiva della Corte dei Conti.

La garanzia di cui sopra comprende le perdite patrimoniali conseguenti a smarrimento, distruzione o deterioramento di atti, documenti o titoli non al portatore purché non derivanti da incendio, furto o rapina.

### **Art. 19 - Perdite per interruzione o sospensione di attività di Terzi**

L'Assicurazione di cui all'Art. 18 comprende le Perdite Patrimoniali sofferte da terzi a seguito di interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi.

### **Art. 20 - Perdite Patrimoniali per l'attività connessa all'assunzione del Personale**

L'Assicurazione comprende le Perdite Patrimoniali derivanti dall'attività connessa all'assunzione e gestione del personale.

### **Art. 21 - Limiti di Indennizzo - Franchigia**

L'Assicurazione è prestata fino alla concorrenza dei massimali stabiliti nella Sezione 3 per ciascun sinistro e cumulativamente per l'insieme di tutti i sinistri verificatisi in uno stesso periodo assicurativo annuo, indipendentemente dal numero dei sinistri notificati dall'Assicurato durante lo stesso periodo.

In caso di corresponsabilità tra più Dipendenti nello stesso sinistro, gli Assicuratori risponderanno fino e non oltre il limite di indennizzo cumulativo nella Sezione 3 indipendentemente dal numero dei Dipendenti o Amministratori coinvolti.

Restano fermi i limiti di indennizzo stabiliti all'articolo 24 che segue.

L'Assicurazione è prestata con l'applicazione della franchigia fissa per singolo Sinistro indicata nella Sezione 3.

#### **Art. 22 - Rischi esclusi dall'assicurazione**

L'Assicurazione non vale per le perdite patrimoniali derivanti da:

- a. danni materiali di qualsiasi tipo, salvo quanto precisato all'ultimo comma dell'Art. 18 che precede e al successivo Art. 31 (Estensione D.Lgs. n. 81/2008) e fatta altresì eccezione per i danni conseguenti ad errori professionali dei Dipendenti Tecnici che devono pertanto intendersi compresi nell'assicurazione;
- b. stipulazione e/o mancata stipulazione e/o modifica di assicurazioni, nonché pagamento e/o mancato ovvero tardivo pagamento di premi;
- c. azioni od omissioni imputabili all'Assicurato a titolo di dolo di uno o più Dipendenti o Amministratori, accertato con provvedimento definitivo dell'autorità competente;
- d. inquinamento di qualsiasi genere di aria, acqua e suolo; danno ambientale in generale; presenza ed effetti - diretti e indiretti - di amianto o di muffa tossica di qualsiasi tipo, salvo quanto precisato all'Art. 35;
- e. possesso, custodia o uso, da parte di qualsiasi persona, di autoveicoli, rimorchi, natanti o velivoli, esclusa comunque ed in ogni caso la Responsabilità Civile di cui al D.Lgs n. 209/2005 – titolo X;
- f. responsabilità, accertate con provvedimento definitivo dell'autorità competente, che gravino personalmente su qualsiasi Dipendente o Amministratore per colpa grave e per Responsabilità Amministrativa o Amministrativa Contabile salvo quanto previsto, nell'interesse esclusivo dell'Assicurato Contraente, al precedente Art. 18;
- g. richieste di risarcimento, come definite in polizza, delle quali l'Assicurato abbia già avuto formale notizia, precedentemente alla data di stipulazione del presente contratto;
- h. richieste di risarcimento, come definite in polizza, antecedenti alla data di effetto del presente contratto, derivanti da qualsiasi controversia legale in corso o antecedente alla data di effetto del presente contratto o riferibile direttamente o indirettamente a fatti già dedotti nella stessa controversia. In caso di proroga/rinnovo, con lo stesso assicuratore la presente esclusione ha efficacia dalla data di effetto del contratto prorogato/rinnovato;
- i. sviluppo comunque insorto, controllato o meno di energia nucleare o di radioattività;
- j. direttamente o indirettamente da guerra (dichiarata e non), invasione, atti di nemici esterni, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, usurpazione di potere, occupazione militare, tumulti popolari, scioperi, sommosse. atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato.

#### **Art. 23 - Assicurazione "Claims made" – Retroattività illimitata**

L'assicurazione è operante per le Richieste di risarcimento pervenute all'Assicurato e denunciate alla Società durante il Periodo di Assicurazione, conseguenti a Eventi dannosi verificatisi durante il medesimo periodo ed antecedentemente alla data di stipula del presente contratto (retroattività illimitata).

Agli effetti di quanto disposto dagli articoli 1892 e 1893 del Codice Civile, l'Assicurato dichiara di non avere ricevuto comunicazioni, richieste o notifiche, che configurino un Sinistro già al momento della stipulazione della presente assicurazione.

#### **Art. 24 – Ultrattività della garanzia**

L'assicurazione è operante per le Richieste di risarcimento pervenute all'Assicurato e denunciate alla Società entro i 5 (cinque) anni successivi alla cessazione del contratto, purché derivanti da Eventi dannosi verificatisi nel Periodo di efficacia dell'assicurazione.

Il massimale annuo aggregato indicato nella Sezione 3 rappresenta l'obbligazione massima alla quale gli Assicuratori saranno tenuti, cumulativamente per tutti i sinistri pertinenti all'intera durata del periodo di ultrattività della garanzia.

Qualora risulti che i danni relativi a un sinistro rientrante nella garanzia postuma sono effettivamente risarcibili da altra assicurazione stipulata direttamente dall'assicurato o da altri per suo conto, la garanzia postuma non sarà applicabile a tale sinistro.

#### **Art. 25- Estensione territoriale**

L'assicurazione vale per i Sinistri derivanti da comportamenti colposi posti in essere nel territorio dell'Unione Europea, della Confederazione Svizzera, dello Stato Città del Vaticano o della Repubblica di San Marino.

#### **Art. 26 - Persone non considerate terzi**

Non sono considerate terzi il coniuge, i genitori, i figli di Dipendenti e Amministratori dell'Assicurato le cui funzioni risultino assicurate con il presente contratto.

#### **Art. 27 - Vincolo di solidarietà**

L'Assicurazione vale esclusivamente per la responsabilità dell'Assicurato. In caso di responsabilità solidale dell'Assicurato con soggetti diversi da Dipendenti e Amministratori, gli Assicuratori risponderanno soltanto per la quota di pertinenza dell'Assicurato stesso.

#### **Art. 28 - Attività di rappresentanza**

Si precisa che l'Assicurazione vale per le richieste di risarcimento derivanti da incarichi anche di carattere collegiale e/o commissariale svolti dai singoli Dipendenti e/o Amministratori dell'Assicurato in rappresentanza e su mandato dell'Assicurato in altri organi collegiali.

#### **Art. 29 - Sinistri in serie**

In caso di Sinistri in serie, ossia per richieste di risarcimento riconducibili al medesimo atto o fatto originario che abbia coinvolto più soggetti danneggiati, la data della prima denuncia agli Assicuratori sarà considerata come data di tutti i successivi sinistri, ancorché notificati all'Assicurato in epoche diverse e successive e anche dopo la data di cessazione di questa assicurazione.

#### **Art. 30 - Gestione delle vertenze di Sinistro - Spese legali**

##### **a) Vertenze di responsabilità civile**

La Società assume la gestione delle vertenze sia in sede stragiudiziale che giudiziale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali e tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso con l'assenso dell'Assicurato.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, ai sensi dell'art. 1917 c.c., entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse, fermo restando il limite di un quarto del massimale di cui sopra.

La Società non riconosce spese incontrate dall'Assicurato per i legali o i tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende. Tuttavia la Società acconsentirà a nominare Legali e Tecnici di fiducia dell'Assicurato su motivata richiesta di quest'ultimo. I costi delle persone così nominate si aggiungono a quelli dei Legali e Tecnici designati dalla Società e sono a carico di quest'ultima nei limiti stabiliti dal presente articolo. La Società, entro 30 giorni dalla comunicazione da parte dell'Assicurato della volontà di avvalersi di propri legali e/o tecnici, dovrà comunicare per iscritto l'eventuale proprio motivato dissenso. Ciò stabilito, la Società

deve in ogni caso evitare qualsiasi pregiudizio alla difesa dei diritti dell'Assicurato; pertanto rimborserà le spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati nel caso che l'Assicurato stesso abbia dovuto direttamente provvedere per motivi di necessità di difesa e processuali.

In caso di definizione transattiva del danno e ferma ogni altra condizione di polizza, l'Assicurato potrà continuare a proprie spese la gestione delle vertenze fino ad esaurimento di ogni grado di giudizio, anche se successivo a quello in cui si trova al momento dell'avvenuta transazione. La Società deve in ogni caso evitare qualsiasi pregiudizio alla difesa dei diritti dell'Assicurato, restando comunque obbligata fino all'importo convenuto in occasione della predetta definizione transattiva.

**b) Vertenze al T.A.R.**

Fermo quanto previsto alla lett. a), la Società assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze per resistere ad azioni di responsabilità avanti il Giudice amministrativo.

La presente garanzia è operante solo nel caso di effettiva richiesta di risarcimento, sia che la stessa venga formulata nei confronti dell'Assicurato fin dall'apertura del procedimento, sia che essa venga successivamente formalizzata. In ogni caso la Società è obbligata per le sole spese afferenti la difesa dell'Assicurato per resistere alla pretesa risarcitoria.

**Art. 31 - Estensione D.Lgs. 81/2008**

Sempre che i soggetti incaricati dall'Assicurato, siano in possesso delle qualifiche legalmente richieste e che si siano sottoposti all'addestramento previsto dalla legge, la copertura assicurativa, ferme le altre condizioni di polizza, è operante per la responsabilità dell'Assicurato per le perdite patrimoniali derivanti da involontarie violazioni della normativa in materia di igiene (rumori, microclima, polveri e fumi, acque e vapore), sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro. Sono pertanto comprese in garanzia le responsabilità derivanti all'Assicurato per le attività svolte da soggetti dallo stesso incaricati per le funzioni di:

1. "Datore di lavoro" e/o "Responsabile del servizio di prevenzione e protezione" ai sensi del Decreto Legislativo n. 81/2008 e successive modifiche e/o integrazioni. Si precisa che la presente estensione di copertura è pienamente operante anche nel caso di Dipendenti o Amministratori che non abbiano seguito un idoneo corso, quando lo stesso non sia previsto dal medesimo decreto legislativo.
2. "Committente", "Responsabile dei lavori", Coordinatore per la Progettazione e/o Coordinatore per l'esecuzione dei lavori ai sensi del Decreto Legislativo n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni.

**Art. 32 - Perdite Patrimoniali derivanti dall'attività di cui al D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento 679/2016 nonché successive modifiche ed integrazioni**

L'assicurazione comprende anche le fattispecie di responsabilità civile derivanti al soggetto Assicurato ai sensi delle disposizioni del D.Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento 679/2016 nonché successive modifiche ed integrazioni, per eventuali perdite patrimoniali e non patrimoniali cagionate a terzi in conseguenza dell'errato trattamento (raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione, utilizzo, comunicazione e diffusione) dei dati personali dei terzi, purché conseguenti a fatti involontari.

**Art. 33 - Attivazione garanzia per i Progettisti interni**

L'Assicurazione può essere estesa, su richiesta e dietro pagamento del relativo premio addizionale, alla responsabilità derivante ai dipendenti del Contraente incaricati dell'attività di progettazione, ai sensi dell'art. 24 comma 4 del D.lgs. 50/2016.

Ai fini dell'operatività dell'anzidetta estensione dell'assicurazione gli Assicuratori si impegnano a rilasciare - previo ricevimento della richiesta di cui in premessa - un distinto certificato specifico per ogni incarico redatto secondo lo Scheda Tecnica di Copertura di cui alla successiva APPENDICE 1 (assicurazione dei Progettisti interni), a conferma della validità della copertura per l'intera durata dei lavori (soggetta ad un periodo massimo di 48 mesi) e con Massimali

separati per ogni progetto così coperto, sempre che il valore della singola opera oggetto di progettazione non sia superiore a euro 20.000.000,00.

Il premio relativo a tali certificati sarà calcolato in base ai tassi lordi indicati nella scheda di polizza - da applicarsi al valore delle opere - e corrisposto dal Contraente in soluzione unica anticipata, al momento del rilascio di ciascuno di essi, con l'intesa che per ogni certificato emesso è previsto il premio minimo indicato nella Scheda di Polizza.

**Art. 34 - Norma addizionale relativa all'assicurazione della responsabilità civile dell'Ente assicurato per l'attività di dipendenti legali**

→ **Integrazione all'Oggetto dell'assicurazione**

A integrazione dell'Art. 18 "Oggetto dell'Assicurazione", l'assicurazione è estesa alla copertura della Responsabilità Civile derivante all'Ente Assicurato per Perdite Patrimoniali involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di atti od omissioni, di cui debba rispondere a norma di legge, commessi da qualsiasi Dipendente abilitato a prestare attività per l'Ente Contraente in qualità di Dipendente Legale come definito in polizza.

**Art. 35 - Ecologia ed ambiente**

A parziale deroga di quanto stabilito alla lettera d dell'art. 22 "Rischi esclusi dall'Assicurazione" si precisa che l'Assicurazione è estesa, con esclusione dei danni materiali, allo svolgimento delle attività di consulenza e controlli in ambito di ecologia ed ambiente, fonti di inquinamento (emissioni, acque reflue e fanghi, rifiuti, rumore), verde industriale (impatto paesaggistico ed ambientale, aree verdi, giardini, verde anti-rumore).

**Art. 36 - Levata protesti**

L'Assicurazione è estesa alle Perdite Patrimoniali cagionate a terzi nell'esercizio delle funzioni inerenti l'attività di levata protesti.

La garanzia comprende le Perdite Patrimoniali conseguenti a:

- a) Smarrimento, distruzione o deterioramento degli atti e/o documenti purché non derivanti da incendio, furto o rapina;
- b) L'errata modifica e/o errata individuazione della persona cui elevare il protesto e/o errato inserimento nel bollettino/registro dei protesti medesimi;
- c) Le sanzioni di natura fiscale, multe ed ammende inflitte ai legittimi possessori dei titoli protestati per errori imputabili all'Assicurato stesso.

### **SEZIONE 3. MASSIMALI - SCOPERTI, FRANCHIGIE, LIMITI DI RISARCIMENTO**

#### **Art. 37 - Massimali assicurati**

- euro 1.500.000,00** per Assicurato -Sinistro;
- euro 1.500.000,00** per Assicurato - Periodo assicurativo annuo;
- euro 5.000.000,00** per polizza per periodo assicurativo annuo e in caso di corresponsabilità di più soggetti, di cui debba rispondere l'Assicurato, in un medesimo evento.

#### **Art. 38 – Franchigia**

- euro 2.500,00** per sinistro

**CLAUSOLE DA APPROVARE ESPPLICITAMENTE PER ISCRITTO**

Agli effetti degli **artt. 1341 e 1342 C.C.** le Parti dichiarano di approvare specificamente le disposizioni dei seguenti articoli delle Condizioni Generali di Assicurazione:

- Art. 4 - Pagamento del premio**
- Art. 7 - Obblighi dell'Assicurato in caso di Sinistro**
- Art. 8 - Durata del contratto**
- Art. 16 - Clausola broker**
- Art. 17 - Tracciabilità dei flussi finanziari**
- Art. 23 - Assicurazione "claims made" - Retroattività**
- Art. 24 - Ultrattività della garanzia**
- Art. 26 - Persone non considerate terzi.**

La Società

Il Contraente

.....

.....

**APPENDICE 1**

**SCHEDA TECNICA  
ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE  
DEL PROGETTISTA INTERNO ALLA STAZIONE APPALTANTE**

La presente Scheda Tecnica costituisce parte integrante del Certificato di Assicurazione e riporta i dati e le informazioni necessarie all'attivazione della copertura assicurativa di cui all'art. 24 comma 4 del D.Lgs. 50/2016.

<b>Contraente (Stazione Appaltante):</b>	<b>Codice Fiscale/Partita IVA:</b>
--	------------------------------------

<b>Indirizzo e numero civico:</b>	<b>Città:</b>	<b>CAP:</b>	<b>Provincia:</b>
-----------------------------------	---------------	-------------	-------------------

<b>Data di affidamento della progettazione:</b>	<b>Costo complessivo previsto per l'opera:</b>
---	--

<b>Descrizione dell'Opera:</b>	<b>Luogo di esecuzione dell'Opera:</b>
--------------------------------	--

<b>Data prevista di avvio dei lavori di realizzazione:</b>	<b>Data prevista di termine dei lavori di realizzazione:</b>
--	--

<b>Assicurato/i (Dipendente/i Pubblico/i incaricato/i della progettazione):</b>
---

<b>Massimale: Euro .....</b>
------------------------------

<b>Franchigia/Scoperto: Nessuna</b>
-------------------------------------

**Data:**

**Il Contraente**

**ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE  
DEL PROGETTISTA INTERNO ALLA STAZIONE APPALTANTE  
(ART. 24 COMMA 4 DEL D.LGS. 50/2016 )**

**DEFINIZIONI**

Ai fini del presente contratto, valgono le seguenti definizioni:

**Assicurazione**

Il contratto di assicurazione.

**Polizza**

Il documento che attesta l'esistenza dell'Assicurazione.

**Certificato**

Il documento che attesta la copertura assicurativa per l'Opera di cui alla relativa Scheda Tecnica.

**Contraente**

Il soggetto che stipula l'Assicurazione.

**Assicurato**

La persona fisica indicata nella Scheda Tecnica.

**Assicuratori**

L'Impresa di Assicurazione.

**Danno**

Qualsiasi pregiudizio subito da terzi suscettibile di valutazione economica.

**Danno Materiale**

Il pregiudizio economico subito da terzi conseguente a danneggiamento di cose od animali, lesioni personali, morte.

**Perdita Patrimoniale**

Il pregiudizio economico subito da terzi che non sia conseguenza di Danni Materiali.

**Sinistro**

Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'Assicurazione.

**Indennizzo**

La somma dovuta dagli Assicuratori in caso di Sinistro.

**Massimale**

L'importo massimo dell'Indennizzo a cui sono tenuti gli Assicuratori.

**Franchigia**

L'importo che, per ogni Sinistro, resta a carico dell'Assicurato.

**Premio**

La somma dovuta dal Contraente agli Assicuratori quale controprestazione a fronte del rilascio dell'Assicurazione.

**Progettista**

Il dipendente della Stazione Appaltante di cui all'Art. 24 D.Lgs. 50/2016, incaricato della progettazione dell'Opera.

**Stazione Appaltante**

L'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore o il soggetto aggiudicatore o l'altro soggetto aggiudicatore di cui all'Art. 3 lettere a), e), f) e g) del D.Lgs. 50/2016.

**Opera**

L'opera da costruire o costruita oggetto dell'appalto e descritta nella Scheda Tecnica.

**Luogo di esecuzione delle Opere**

Il cantiere (area circoscritta da apposita recinzione o interdetta al libero ingresso, indicato nella Scheda Tecnica) nel quale l'esecutore dei lavori realizza l'Opera per cui è prestata l'attività di progettazione oggetto dell'Assicurazione.

**Broker**

Assiteca S.p.A. Sede Legale in Milano, Via Sigieri 14 mandatario incaricato dal Contraente per la gestione ed esecuzione del contratto, quale intermediario ai sensi dell'art. 109 comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 209/2005.

## CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

### **Art. 1 - Dichiarazioni**

L'Assicurato e/o il Contraente dichiarano che:

- a) l'Assicurato è abilitato all'esercizio della professione ed in regola con le disposizioni di legge per l'affidamento dell'incarico di verifica;
- b) l'attività di progettazione descritta in ciascuna Scheda Tecnica rientra nelle competenze professionali dell'Assicurato.

In ogni caso, le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato e/o del Contraente, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione (Artt. 1892, 1893 e 1894 C.C.), unicamente in caso di dolo.

### **Art. 2 - Altre assicurazioni**

L'Assicurato e/o il Contraente, a parziale deroga di quanto disposto dall'Art. 1910 C.C., sono esonerati dall'obbligo di comunicare agli Assicuratori l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio, fermo restando l'obbligo, in caso di Sinistro, di darne comunicazione a tutti gli assicuratori indicando a ciascuno il nome degli altri.

### **Art. 3 - Pagamento del Premio**

L'Assicurazione ha effetto dalla data stabilita in Polizza se il Premio o la prima rata di Premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24.00 del giorno del pagamento.

A parziale deroga dell'Art. 1901 C.C. le garanzie saranno valide anche se il Premio sarà corrisposto entro 60 (sessanta) giorni successivi alla data di decorrenza dell'Assicurazione.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di Premio successive, l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (Art. 1901 C.C.).

Le somme pagate a titolo di Premio rimangono comunque acquisite dagli Assicuratori indipendentemente dal fatto che l'Assicurazione cessi prima della data stabilita in Polizza o nel Certificato.

### **Art. 4 - Forma delle comunicazioni e modifiche dell'Assicurazione**

Tutte le comunicazioni tra le parti devono essere effettuate per iscritto, e le eventuali modifiche dell'Assicurazione devono essere provate mediante atto scritto.

### **Art. 5 - Obblighi dell'Assicurato e/o del Contraente**

L'Assicurato e/o il Contraente devono comunicare tempestivamente agli Assicuratori la data effettiva di inizio dei lavori ovvero l'eventuale mancato inizio dei lavori stessi entro 24 mesi dalla data di approvazione del progetto.

In caso di Sinistro, l'Assicurato e/o il Contraente devono darne avviso scritto agli Assicuratori, entro 30 (trenta) giorni da quando ne hanno avuto conoscenza.

### **Art. 6 - Scadenza dell'Assicurazione**

L'Assicurazione viene stipulata senza tacito rinnovo alla scadenza finale, ed è rinnovabile e/o prorogabile alla scadenza con espressa dichiarazione del Contraente e solo su espressa volontà di entrambe le parti.

### **Art. 7 - Oneri fiscali**

Gli oneri fiscali relativi all'Assicurazione sono a carico del Contraente.

### **Art. 8 - Foro competente**

Foro competente è esclusivamente quello del luogo in cui ha sede il Contraente.

#### **Art. 9 - Rinvio alle norme di legge**

Per tutto quanto non diversamente regolato, valgono le norme di legge.

#### **Art. 10 - Calcolo dei Premi**

Il Premio per ciascun Certificato che verrà emesso alle condizioni di cui alla presente Polizza sarà calcolato applicando all'importo complessivo delle Opere i tassi previsti, in base alla durata dei Certificati.

#### **Art. 11 – Clausola broker**

1. Il Contraente dichiara di avvalersi, per la gestione e l'esecuzione del presente contratto - ivi compreso il pagamento dei premi - dell'assistenza e della consulenza del broker. Pertanto, a parziale deroga delle norme che regolano l'assicurazione, il Contraente e la Società si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente l'esecuzione del presente contratto – con la sola eccezione di quelle riguardanti la cessazione del rapporto assicurativo - dovrà essere trasmessa, dall'una all'altra parte, unicamente per il tramite del Broker.
2. Per effetto di tale pattuizione ogni comunicazione fatta alla Società dal Broker, in nome e per conto del Contraente, si intenderà come fatta da quest'ultimo e, parimenti, ogni comunicazione inviata dalla Società al Broker si intenderà come fatta al Contraente. Resta inteso che il Broker gestirà in esclusiva per conto del Contraente il contratto sottoscritto, per tutto il permanere in vigore dell'incarico di brokeraggio, con l'impegno del Contraente a comunicarne alla Società l'eventuale revoca ovvero ogni variazione del rapporto che possa riguardare il presente contratto. Non viene meno il potere della Contraente di corrispondere direttamente i premi o di formulare comunicazioni direttamente alla compagnia.
3. La Società inoltre, riconosce che il pagamento dei premi e delle eventuali regolazioni potrà essere fatto, come di norma sarà effettuato, dal Contraente tramite il Broker sopra designato; resta intesa l'efficacia liberatoria, anche a termine dell'art. 1901 del Codice Civile, del pagamento così effettuato. Con ciò non è esclusa la possibilità del contraente di corrispondere direttamente i premi.
4. Il Broker invierà alla Società delegataria, a mezzo pec le relative comunicazioni d'incasso e la Società riterrà valida agli effetti della copertura assicurativa la data di spedizione risultante dalla data di invio della pec.
5. I premi incassati dal Broker verranno versati alla Società entro il giorno 10 del mese successivo a quello dell'incasso, fermi restando i termini temporali della copertura.
6. La remunerazione del broker, che ha eseguito le attività di cui sopra, è a carico della Compagnia aggiudicataria nella misura, in percentuale sul premio imponibile, del 12% (dodici per cento). In ogni caso, tale remunerazione è parte dell'aliquota riconosciuta dalla Compagnia alla propria rete di vendita diretta e non potrà quindi, in ogni caso, rappresentare un costo aggiuntivo per la Stazione Appaltante.

#### **Art. 12 - Obblighi della Società relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari**

In ottemperanza all'articolo 3 della Legge numero 136 del 13 agosto 2010, la stazione appaltante, la Società e, ove presente, l'intermediario, assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari per la gestione del presente contratto.

In tutti i casi in cui le transazioni finanziarie siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane Spa, il presente contratto si intende risolto di diritto.

Se la Società, il subappaltatore o l'intermediario hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, procedono all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale. Questa circostanza deve essere comunicata alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo competente per territorio.

**NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ  
PROFESSIONALE DEL PROGETTISTA INTERNO ALLA STAZIONE APPALTANTE**

**Art. 13 - Oggetto dell'Assicurazione**

Gli Assicuratori si obbligano a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a risarcire a terzi per le Perdite Patrimoniali ed i Danni Materiali causati a seguito di errori od omissioni, anche delle persone di cui l'Assicurato debba rispondere, nello svolgimento dell'attività di progettazione dell'Opera indicata in ciascuna Scheda Tecnica, comprese le nuove spese di progettazione e/o i maggiori costi sostenuti dalla Stazione Appaltante in conseguenza di errori od omissioni nella redazione del progetto da parte dell'Assicurato o dei professionisti della cui opera egli si avvale.

**Art. 14 - Inizio e termine della garanzia - Forma "claims made"**

L'Assicurazione vale per le richieste di risarcimento pervenute all'Assicurato e comunicate agli Assicuratori per la prima volta nel corso del periodo di validità della Polizza, a condizione che tali richieste siano relative a fatti posti in essere successivamente alla data di affidamento della progettazione e che non siano state ancora presentate all'Assicurato alla data di decorrenza della Polizza.

L'Assicurazione è altresì operante per le richieste di risarcimento pervenute all'Assicurato e denunciate agli Assicuratori fino alle ore 24.00 del giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione ma in ogni caso non oltre i 12 mesi successivi alla scadenza della Polizza, e purché le richieste di risarcimento siano afferenti ad errori od omissioni posti in essere dall'Assicurato durante il periodo compreso tra la data di affidamento della progettazione e la data di scadenza della Polizza.

Qualora, per qualsiasi motivo, il certificato di collaudo provvisorio o il certificato di regolare esecuzione non siano emessi entro i 12 mesi successivi alla data prevista per l'ultimazione dei lavori, l'Assicurato e/o il Contraente possono chiedere una proroga della copertura assicurativa che gli Assicuratori s'impegnano a concedere alle condizioni che saranno concordate.

Agli effetti di quanto disposto dagli Artt. 1892 e 1893 C.C., l'Assicurato dichiara di non avere ricevuto alcuna richiesta di risarcimento, né di essere a conoscenza di alcun elemento che possa far supporre il sorgere dell'obbligo di risarcimento, per fatto a lui imputabile, al momento della stipula della Polizza.

**Art. 15 - Massimale**

La presente garanzia è prestata per un Massimale, pari a quanto indicato in ciascuna Scheda Tecnica, pari al 10% del costo di costruzione dell'Opera progettata.

Il Massimale rappresenta la massima esposizione degli Assicuratori per l'intero periodo di validità del Certificato.

**Art. 16 - Estensione territoriale**

L'Assicurazione vale per gli incarichi di progettazione relativi ad Opere da realizzarsi nell'ambito del territorio della Repubblica Italiana.

**Art. 17 - Rischi esclusi dall'Assicurazione**

Gli Assicuratori non risponderanno per i Sinistri relativi a:

- a) Opere la cui progettazione venga affidata con procedura giudizialmente riconosciuta viziata da violazione delle specifiche norme in materia dettate dalla legge o da incompetenza o da eccesso di potere;
- b) Opere la cui realizzazione venga affidata con procedura giudizialmente riconosciuta viziata da violazione delle specifiche norme in materia dettate dalla legge o da incompetenza o da eccesso di potere;
- c) Opere i cui lavori siano eseguiti da imprese di cui l'Assicurato, il coniuge, i genitori, i figli, nonché qualsiasi altro parente ed affine se con essi convivente sia proprietario,

- d) amministratore, legale rappresentante, socio a responsabilità illimitata;
- d) morte, malattia, infermità o lesioni fisiche o perdita o danneggiamento a beni materiali, determinati da fatti non direttamente imputabili ad un obbligo di natura professionale;
- e) errori od omissioni imputabili all'Assicurato a titolo di dolo accertato con provvedimento definitivo dell'autorità competente;
- f) fatti o circostanze pregressi già noti all'Assicurato alla data di decorrenza della Polizza;
- g) inquinamento di qualsiasi genere di aria, acqua o suolo, interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi di acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento, danni ambientali in generale;
- h) presenza od effetti, diretti e indiretti, di amianto o di muffa tossica di qualsiasi tipo;
- i) sviluppo di energia nucleare o di radioattività.

**Art. 18 - Vincolo di solidarietà**

In caso di responsabilità solidale con altri soggetti, l'Assicurazione vale esclusivamente per la quota parte attribuibile all'Assicurato.

**Art. 19 - Gestione delle vertenze di danno - Spese Legali**

Gli Assicuratori assumono la gestione delle vertenze - sia in sede stragiudiziale che giudiziale - a nome dell'Assicurato designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.

Sono a carico degli Assicuratori le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del Massimale indicato in Polizza, per il danno cui si riferisce la domanda.

Qualora la somma dovuta superi il Massimale, le spese vengono ripartite fra Assicuratori e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse, fermo restando il limite di un quarto del Massimale di cui sopra.

Gli Assicuratori non riconoscono spese sostenute dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da loro designati e non rispondono di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

<b>DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE</b>
-------------------------------------

**Agli effetti degli Artt. 1341 e 1342 C.C. il Contraente dichiara di approvare specificamente le disposizioni dei seguenti articoli delle Condizioni Generali di Assicurazione e delle Norme che regolano l'Assicurazione della Responsabilità Professionale del Progettista Interno:**

- Art. 1 - Dichiarazioni**
- Art. 11 - Clausola Broker**
- Art. 15 - Inizio e termine della garanzia - Forma "claims made"**
- Art. 17 - Rischi esclusi dall'Assicurazione**
- Art. 19 - Gestione delle vertenze di danno - Spese Legali**

**Data**

---

**Il Contraente**

---

**SCHEDA DI POLIZZA**

Costituente parte integrante della polizza responsabilità patrimoniale dell'Ente n°  
.....

**Contraente:** **Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale di Bari e la ASI SpA**  
**VIA DELLE DALIE N.5**  
**70026 MODUGNO (BA)**  
**P.Iva e C.F. 00830890729**

**durata del contratto:** **anni 1**  
**effetto dalle ore 24:** **27 gennaio 2022**  
**scadenza del contratto** **27 gennaio 2023**  
**Pagamento** **annuale**

A livello informativo si comunica che le retribuzioni annue ammontano a circa:

<b>Retribuzioni lorde annue orientative</b>
Euro 1.400.000,00

**Scomposizione del premio**

<b>Premio annuo imponibile</b>	<b>euro .....,00</b>
<b>Imposte</b>	<b>euro .....,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>euro .....,00</b>

**Elementi per il conteggio del premio relativo alla garanzia della R.C. del Progettista dipendente ai sensi dell'art. 24 comma 4 del D.Lgs. 50/2016 (APPENDICE 1)**

Tassi lordi di premio da applicarsi al valore delle opere:

- per durata lavori fino a 12 mesi                      tasso ... **pro mille**
- per durata lavori da 12 a 24 mesi                      tasso ... **pro mille**
- per durata lavori da 24 a 36 mesi                      tasso ... **pro mille**
- per durata lavori da 36 a 48 mesi                      tasso ... **pro mille**

Valore massimo di ogni singola opera:                      **euro 20.000.000,00**

Nel caso in cui l'importo complessivo dell'Opera oggetto del Certificato sia superiore ad euro 20.000.000,00 il tasso applicato sarà comunicato dagli Assicuratori.

Premio minimo per singolo certificato emesso:                      **euro .....,00**

La Società

Il Contraente

## SANCTIONS CLAUSE

Le Parti riconoscono che l'Italia adotta o è parte di organizzazioni internazionali che adottano provvedimenti di embargo o sanzionatori a carico di stati esteri che possono imporre restrizioni alla libertà delle parti di assumere o dare esecuzione ad obbligazioni contrattuali.

La Società, in qualità di assicuratore e/o riassicuratore, non sarà pertanto tenuta a prestare copertura né sarà tenuta al pagamento di alcun indennizzo e/o risarcimento né a riconoscere alcun beneficio in virtù della presente polizza, qualora la prestazione di tale copertura, il pagamento di tale indennizzo e/o risarcimento, o il riconoscimento di tale beneficio esponga la Società a sanzioni, divieti o restrizioni imposti da risoluzioni delle Nazioni Unite o a sanzioni commerciali ed economiche previste da provvedimenti della Repubblica italiana, dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America.



**Sara Cavone**

---

**Da:** Andrea Di Gravio <andrea.digravio@krmunderwriting.com>  
**Inviato:** giovedì 27 gennaio 2022 17:18  
**A:** 'Sara Cavone'  
**Cc:** 'Angelo Farinola'; sebastiano.russo@krmunderwriting.com; 'Valentina Biasioni'; 'Graziana Celiberti'  
**Oggetto:** R: Richiesta quotazione polizza RC Patrimoniale - Consorzio Asi  
**Allegati:** SANCTIONS CLAUSE.pdf

Buonasera,

inoltriamo di seguito la nostra proposta Rc Patrimoniale:

premio annuo lordo € 7.490,00

varianti al capitolato:

1. Inserimento clausola sanzioni (allegata).

Fermo ed invariato il resto.

Vs commissioni 12%.

Quotazione soggetta a dichiarazione di assenza sinistri sottoscritta dall'ente, in caso di ordine fermo.

In attesa di un gentile riscontro, porgiamo cordiali saluti.

[REDACTED]  
KRM Underwriting srl

Corso Garibaldi, 86 - 20122 Milano

e-mail [REDACTED]

site: <http://www.krmu.it/>

Phone +39 02 36644730

Fax +39 02 36644731

Mobile +39 320 4099243



Please consider the environment before printing this e-mail or its attachments

**Nota Bene:** questo messaggio e-mail/fax è riservato esclusivamente al destinatario sopra indicato, ogni utilizzazione della presente comunicazione da parte di persona diversa dal destinatario è vietata. In caso di ricezione per errore, si prega di informarci immediatamente per telefono ( 0039 02 36743252).

**Caution:** If you are not the intended recipient of this e-mail, you are hereby notified that any use of the information incorporated herein is strictly prohibited. If you have received this e-mail in error, please immediately notify us by telephone ( 0039 02 36743252)

---



**Da:** Sara Cavone <sara.cavone@assiteca.it>  
**Inviato:** giovedì 27 gennaio 2022 16:07  
**A:** Andrea Di Gravio <andrea.digravio@krmunderwriting.com>  
**Cc:** Angelo Farinola <angelo.farinola@assiteca.it>  
**Oggetto:** R: Richiesta quotazione polizza RC Patrimoniale - Consorzio Asi

Buonasera

Il premio annuo lordo in corso è di € 7.530,60.

Le mail sono identiche, mi scusi, le ho rimandate perché mi dava errore.

La ringrazio e con l'occasione porgo cordiali saluti.



**Sara Cavone**

Account Assistant

Divisione Enti Pubblici

T +39 080 9641511 212

Numero Iscrizione RUI: E000252243 [sara.cavone@assiteca.it](mailto:sara.cavone@assiteca.it)



ASSITECA S.p.A.

Corso Vittorio Emanuele II, 60 - 70122 Bari (BA)

[www.assiteca.it](http://www.assiteca.it)

In ottemperanza al Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR), si precisa che le informazioni contenute in questo messaggio sono riservate ad uso esclusivo del destinatario. Qualora il messaggio le fosse pervenuto per errore, la invitiamo ad eliminarlo senza copiarlo e a non inoltrarlo a terzi, dandocene gentilmente comunicazione. Per ulteriori dettagli in merito al trattamento dei dati da parte di Assiteca S.p.a e di tutte le società del Gruppo, la invitiamo a prendere visione della Data Protection Policy sul sito [www.assiteca.it](http://www.assiteca.it). Grazie.  
Pursuant to General Data Protection Regulation 2016/679, you are hereby informed that this message contains confidential information intended only for the use of the addressee. If you are not the addressee and have received this message by mistake, please delete it and immediately notify us. You may not copy or disseminate this message to anyone. For further details on the processing of data by Assiteca S.p.a and all the companies of the Group, we invite you to read the Data Protection Policy on the website [www.assiteca.it](http://www.assiteca.it). Thank you.

---

**Da:** Andrea Di Gravio [<mailto:andrea.digravio@krmunderwriting.com>]

**Inviato:** giovedì 27 gennaio 2022 16:04

**A:** 'Sara Cavone' <[sara.cavone@assiteca.it](mailto:sara.cavone@assiteca.it)>

**Cc:** 'Angelo Farinola' <[angelo.farinola@assiteca.it](mailto:angelo.farinola@assiteca.it)>

**Oggetto:** R: Richiesta quotazione polizza RC Patrimoniale - Consorzio Asi

Buongiorno,

mi indica un premio target visto i tempi stretti?

Inoltre mi conferma che le tre email ricevute siano identiche?

Grazie

[Redacted]

krm Underwriting srl  
Corso Garibaldi, 86 – 20122 Milano  
e-mail: [andrea.digravio@krmunderwriting.com](mailto:andrea.digravio@krmunderwriting.com)  
site: <http://www.krmu.it/>  
Phone +39 02 36644730  
Fax +39 02 36644731  
Mobile +39 320 4099243

 Please consider the environment before printing this e-mail or its attachments

**Nota Bene:** questo messaggio e-mail/fax è riservato esclusivamente al destinatario sopra indicato, ogni utilizzazione della presente comunicazione da parte di persona diversa dal destinatario è vietata. In caso di ricezione per errore, si prega di informarci immediatamente per telefono ( 0039 02 36743252).

**Caution:** If you are not the intended recipient of this e-mail, you are hereby notified that any use of the information incorporated herein is strictly prohibited. If you have received this e-mail in error, please immediately notify us by telephone ( 0039 02 36743252)

---

**Da:** Sara Cavone <[sara.cavone@assiteca.it](mailto:sara.cavone@assiteca.it)>

**Inviato:** giovedì 27 gennaio 2022 13:13

**A:** [andrea.digravio@krmunderwriting.com](mailto:andrea.digravio@krmunderwriting.com)

**Cc:** 'Angelo Farinola' <[angelo.farinola@assiteca.it](mailto:angelo.farinola@assiteca.it)>